

Publio, Lucio e Cneo (il che è smentito da M. Cornelio Scipione Maluginense, *praet.* 176), molto piú che verosimile è che il Caio di Pomponio e il Caio di Strabone siano stati il frutto di una confusione scrittoria tra l'abbreviativo di Caio (C.) e quello Cneo (Cn.).

2. TUSCIANUS.

1. Esisté realmente un giureconsulto *Tuscianus*, successore di Giavoleno Prisco e collega di Aburnio Valente nella direzione della *statio sabiniana*?

La sola menzione di questo misterioso giurista è in D. 1.2.2.54 i. f. (Pomp. *sing. enchir.*): ...*Iavoleno Prisco (successit) Aburnius Valens et Tuscianus, item Salvius Iulianus.*

Come ho già detto altrove (*Profilo storico delle fonti del diritto romano*² [Catania 1945] 141 s.: ivi letteratura sull'argomento), il *liber singularis enchiridii* di Pomponio deve ritenersi sostanzialmente classico, sebbene sia innegabile che esso sia stato infarcito di glossemi ed in qualche punto rielaborato dalle scuole postclassiche. Probabilmente Pomponio scrisse un solo *enchiridion*, e cioè i *libri duo* citati nell'*Index Florentinus* delle Pandette: i postclassici utilizzarono come *liber singularis* l'ampia introduzione di storia delle fonti, della magistratura e della giurisprudenza, che vi si conteneva.

Se si ammette che il *liber singularis enchiridii* non sia stata una falsificazione postclassica (v. invece, in questo senso, Ebrard, in *ZSS.* 45 [1925] 117 ss.; ma v. Schulz, *History of Roman Legal Science* [Oxford 1946] 167 ss.), occorre, per giustificare qualunque espunzione o correzione del testo, un motivo specifico di sospetto, o almeno un indizio specifico della alterazione che si afferma essere stata operata.

Nel caso nostro, a parte il fatto che *Tuscianus* non è altrimenti noto, l'indizio, forse un po' vago, ma non del tutto trascurabile di alterazione del testo vi è. Occorre ricordare che il nome completo di Giavoleno Prisco fu *L. (o G.) Octavius Titius Tossianus Iavolenus Priscus* (cfr. Berger, art. *Octavius Iavolenus*, in *PWRE.*). Ciò premesso, io prospetto due possibilità: *a*) Pomponio ha scritto *Tossianus Iavolenus Priscus* e il *Tossianus* (trasformato in *Tuscianus*) è andato a finire, per errore di un primo amanuense ed incompienza di un successivo copista, dopo *Aburnius Valens*; *b*) un lettore di Pomponio ha annotato a

* In *AUCT.* 1 (1946-47) 331 s. e in *Labeo* 27 (1981) 431 s.

marginale l'altro nome di Giavoleno (*Tossianus*) e questo (trasformato in *Tuscianus*) è stato interpretato come nome di un diverso giurista da qualche amanuense successivo, che l'ha accoppiato con *Aburnius Valens*.

Questo l'indizio. Ma, naturalmente non mi nascondo che esso non è sufficiente a scalzare la possibilità che *Tuscianus* sia veramente esistito e che Pomponio lo abbia davvero citato nel par. 53.

2. Nel lontano 1947 pubblicai una noticina, lunga appena tre quarti di pagina nella quale indicai la possibilità, più che l'ipotesi, che il misterioso giurista *Tuscianus*, mai altrove nominato, di Pomp. *sing. enchir.* D. 1.2.2.54 (...*Iavoleno Prisco [successit] Aburnius Valens et Tuscianus, item Salvius Iulianus*) fosse in qualche modo derivato dalla corruzione e trasposizione di *Tossianus*, ch'era uno dei *nomina* di Giavoleno Prisco (*C. Octavius Titius Tossianus L. Iavolenus Priscus*).

« Questo l'indizio », scrissi. E aggiunsi subito dopo: « Ma naturalmente non mi nascondo che esso non è sufficiente a scalzare la possibilità che *Tuscianus* sia veramente esistito e che Pomponio lo abbia davvero citato nel paragrafo 53 » (A. Guarino, *Note romanistiche*, in *AUCT.* I [1946-47] 331 s.). Che si voleva di più, quanto a cautela da parte mia? Ecco quello che mi dissi, ma che tenni riguardosamente per me, quando W. Kunkel (*Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen* [1951] 153 nt. 225) scrisse, della possibilità da me prospettata: « das ist ebensowenig undenkbar wie wahrscheinlich ».

Senonché proprio la mia noticina indusse il Kunkel a chiedersi se *Tuscianus* stesse, nell'edizione corrotta di Pomponio, per il « *Cn. Tuscianus P... consul...* » di CIL. 6. 1534 = 14.175 e proprio e sempre la mia sommessa indicazione ha indotto indirettamente D. Liebs (*Nicht-literarische römische Juristen der Kaiserzeit*, in *Das Profil der Juristen in der europäischen Tradition* [1980] 149 ss.) a sviluppare l'ipotesi del Kunkel e a sostenere come probabile l'identità di *Tuscianus* con « *Cn. Tuscianus P[roculus iuris]consul[tus]* » (così integrato sulla base di CIL. 6.27843) e con « ... *cutus iurisconsultus* » del testamento di Dasumio (CIL. 6.10229, a. 108 d.C.).

Io non dirò, a proposito di questi arditi accostamenti epigrafici (e delle ardite integrazioni testuali che essi postulano): « das ist ebensowenig undenkbar wie wahrscheinlich ». Mi sia consentito però di osservare che essi non valgono molto di più dell'assonanza da me per primo rilevata e dell'accostamento da me conseguentemente ventilato di *Tuscianus* a « *Tossianus (Iavolenus Priscus)* ». E mi sia concesso ricordare che pasticetti del genere nei precedenti paragrafi del frammento pomponiano, come è ben noto, non mancano. Sicché il mio dubbio circa la

reale esistenza di *Tuscianus* (dubbio in cui mi accorgo di essere stato preceduto, due secoli fa, dal Menagio: cfr. G. De Cristofaro, *Note di prosopografia e bibliografia su giuristi del II secolo d. C.*, in calce a F. Casavola, *Giuristi adrianei* [1980] 292) è un dubbio, suvvia solo un dubbio, che ha pienamente ragione di essere.

3. SERVIO E I PRIGIONIERI DEI LUSITANI.

Nella sua bella e diligente indagine sulla fattispecie della *negotiorum gestio* (Seiler H. H., *Der Tatbestand der « negotiorum gestio » im römischen Recht* [Köln-Graz, Böhlau, 1968] p. XIV-348) il Seiler applica fedelmente un canone critico annunciato fin dall'introduzione (§ 1, 1 ss., spec. 8 s.): un orientamento decisamente conservativo, fortemente avverso alla « radikale Quellenkritik » di un Partsch o di un Kreller, pienamente aderente alle « heute weithin anerkannten Methoden einer stärker differenzierenden und gemässigten Quellenkritik », sulle tracce segnate dalle *Textstufen* del Wieacker (1960) e dal saggio del Kaser sui metodi della giurisprudenza romana (in *AWG*. 1962). I sospetti d'interpolazione dei testi classici non mancano, ma sono generalmente limitati all'aspetto formale, mentre spesso le contraddizioni che si manifestano tra le fonti vengono giustificate con le divergenze di idee che sarebbero esistite tra i giuristi classici, oppure con opinioni del tutto singolari e isolate manifestate da qualcuno di essi.

Intendiamoci. Tutto ciò può ben essere, ed è perfettamente sostenibile. Ma non basta sempre e in ogni caso a tranquillizzare lo storico attento alle esigenze della rievocazione di una linea generale, e sia pure approssimativa, di ricostruzione dell'istituto. D'altra parte, anche in certi casi particolari il conservatorismo interpretativo dell'a. si rivela tanto rigido, da implicare, in buona sostanza, la rinuncia ad una qualsivoglia spiegazione del testo.

Si prenda, uno per tutti, il famoso racconto dei tre prigionieri dei Lusitani, di cui in

D. 3.5.20 pr. (Paul. 9 ed.): *Nam et Servius respondit, ut est relatum apud Alfenum libro trigensimo nono digestorum: cum a Lusitanis tres capti essent et unus ea condicione missus, uti pecuniam pro tribus adferret, et nisi redisset, ut duo pro eo quoque pecuniam darent, isque reverti noluisset et ob hanc causam illi pro tertio quoque pecuniam*

* In *Labeo* 15 (1969) 236 s.